



Responsabile procedimento: Vincenzo Di Rago

Autore: Amato Loredana

Ai Direttori di settore

PROTOCOLLO N. 2020/7896 DEL 06/02/2020

(Classificazione: tit. 4 cl. 1 fascicolo 10 anno 2020)

riferimenti da citare nella risposta

Ai Responsabili di servizio/ufficio

Alle Segreteria di settore

o g g e t t o : Brevi note, non esaustive, sui nuovi controlli sulle ritenute negli appalti e subappalti (D.L. 124/2019 convertito in legge 157/2019)

Con la disposizione di cui all'oggetto, dal 21 febbraio p.v., sarà operativo il nuovo controllo (ex art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997), il quale **pone in capo ai committenti di verificare il regolare versamento delle ritenute fiscali effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati negli appalti.**

Gli "appalti" da considerare sono solo quelli rispondenti ai seguenti requisiti:

- a) **Affidamento per la realizzazione di servizi od opere** il cui importo annuo complessivo **superi 200 mila euro** e che prevedano **contestualmente gli ulteriori seguenti requisiti;**
- b) **Il prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente;**
- c) **Utilizzo di beni strumentali riconducibili in qualsiasi forma al committente.**

Per tale motivo, si richiama ogni responsabile a dare avvio alle attività della seguente procedura organizzativa:

- 1 Ogni responsabile dovrà effettuare una ricognizione dei contratti in essere, individuando quelli che ricadono nell'ambito di applicazione della norma. Per l'individuazione del costo della manodopera occorrerà rifarsi al valore dichiarato in fase di affidamento(art. 95,c.10, D.lgs.50/2016);
- 2 Gli uffici che presiedono al controllo sull'esecuzione dei contratti (**settore proponente**) ricadenti nella normativa dovranno richiedere agli affidatari la documentazione di cui all'**art. 4, c. 2, del D.L. 124/2019** (si allega per maggior chiarezza lo stralcio dell'articolo) che brevemente si richiama:
 - a) Copia delle deleghe di pagamento (F24) utilizzate per il versamento delle ritenute IRPEF effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori relative a:
 - IRPEF sul reddito dei lavoratori dipendenti (art. 23 del DPR n. 600/1973);
 - IRPEF sul reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 24 del DPR n.600/1973);
 - Addizionale Regionale all'IRPEF per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori assimilati ai dipendenti (art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997);

- Addizionale Comunale all'IRPEF per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori assimilati ai dipendenti (art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 360/1998).

b) L'elenco dei dipendenti impiegati nell'appalto nel mese precedente (cui si riferiscono le deleghe) con indicazione del codice fiscale, ore di lavoro per l'appalto, ammontare della retribuzione collegata all'appalto e dettaglio delle ritenute fiscali operate, con indicazione di quelle riconducibili all'appalto;

la documentazione di cui al presente punto dovrà pervenire **tassativamente entro 5 gg lavorativi successivi alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute** (la prima scadenza è il 15/2, quindi la documentazione dovrà pervenire entro il 21/2 pv). Per i mesi seguenti, la scadenza sarà entro i 5 giorni lavorativi successivi al giorno 15 di ogni mese.

In alternativa alla suddetta documentazione (c.5, art.4, DL124/2019, caso esclusione dal controllo), l'impresa appaltatrice, con specifica certificazione messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (c.6, art. 4 D.L.124/2019), potrà comunicare al committente la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti (c.5 art. 4 DL 124/2019):

- Risulti in attività da almeno tre anni, e che siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 % dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;*
- Non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute ed ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.*

Al fine di quanto sopra, si allega bozza di lettera da inviare alle società affidatarie dei contratti ricadenti nell'obbligo normativo.

- 3 Conseguentemente a quanto sopra riportato, **ogni atto di liquidazione**, di cui verrà adeguato il modello base, dovrà riportare una delle seguenti attestazioni:
 - a) l'affidamento non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997; ***(si tratterà della maggior parte degli affidamenti, quindi nella generalità dei casi, rimarrà tale dicitura negli atti di liquidazione)***;
 - b) l'affidamento ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del Dlgs 241/1997 ma la verifica non è stata effettuata perché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui occorrerà citare protocollo e data scadenza); ***(sarebbe preferibile acquisire tale certificazione che, pensiamo, determinerà l'effettuazione della verifica al momento del rilascio della certificazione da parte dell'agenzia delle entrate all'appaltatore)***;
 - c) ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del Dlgs 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito **positivo**.

Riguardo a questo punto il settore proponente dovrà verificare sia l'esatto invio della documentazione, sia l'esatta corrispondenza dei versamenti quietanzati nelle deleghe F24 con quanto riportato nella documentazione trasmessa ai sensi c.2, art. 4, DL 124/2019.

In caso di **mancato invio della documentazione** richiesta (*la richiesta sarà una. Per le successive scadenze l'appaltatore dovrà procedere in automatico*) o di **esito negativo** dei controlli (**INOTTEMPERANZA DELL'APPALTATORE**), verrà sospeso il pagamento delle fatture, finché perdura l'inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione **entro 90 giorni** all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, **sempre per il tramite dell'ufficio proponente, che dovrà darne comunicazione anche al Segretario Generale.** All'appaltatore è preclusa ogni azione esecutiva per il recupero degli importi sospesi (**c.3, art. 4 DL 124/2019**).

In caso di inottemperanza da parte dell'Ente (**c.4, art. 4 DL 124/2019**), il committente è obbligato al pagamento di una sanzione pari all'importo di quella erogata all'impresa appaltatrice, qualora venisse accertato l'inadempimento nei versamenti delle ritenute IRPEF.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Dott.ssa Angelon

IL DIRETTORE DI SETTORE

Vincenzo Di Rago

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)